

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 07.01.2014, contratto di prestito con cessione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 14.05.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, inoltrato a mezzo pec del 17.02.2020, adiva questo Arbitro e richiedeva il rimborso della complessiva somma di euro 1.739,99, oltre interessi legali.
L'intermediario non depositava controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.
L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione

patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Il contratto ha regolamentato l'estinzione anticipata con l'espressa esclusione della rimborsabilità delle commissioni sub lett.) a e sub lett. c), oltre che delle imposte e delle tasse. Con riferimento all'esclusione dei costi up front, tale clausola, in conformità della predetta decisione del Collegio di Coordinamento, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies Tub.

Come risulta dal documento contrattuale recante le «informazioni europee di base sul credito ai consumatori» (SECCI), la commissione mandataria del finanziatore per il perfezionamento del contratto, incluse le spese di istruttoria, è indicata sub a) e remunera prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto perché è prevista per le «attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'agente pensionistico - Adeguata verifica della clientela - valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge (art. 54 DPR 180 5.1.1950 e successive modifiche/integrazioni) - Notifica del contratto presso l'Ente o istituto erogante la pensione - Liquidazione del finanziamento».

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 175,79.

La commissione mandataria per la gestione del finanziamento sub b) remunera, in conformità degli orientamenti dei Collegi, attività riferibili all'intero svolgimento del rapporto negoziale perché è espressamente prevista per le «attività di: Gestione dell'incasso mensile della rata - Garanzia del riscosso per non riscosso a favore del cessionario SCB - Attività ricorrenti di postvendita, ivi compresa la gestione dei sinistri assicurativi e del recupero crediti».

In considerazione dell'intervento di un intermediario ex art. 106, e della mancata allegazione del SECCI, anche le provvigioni all'intermediario del credito previste sub c) configurano un costo recurring come attestato dalla sottoscrizione di un intermediario ex

art. 106 nonostante la selezione della relativa casella rispetto a quella dell'agente in attività finanziaria non sia univoca.

Al fine della quantificazione della quota da rimborsare secondo il riferito criterio proporzionale, la commissione mandataria (euro 756,00) sub b) e la provvigione (euro 2.381,40) sub c) devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (cinquantacinque). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della sessantacinquesima rata, la quota non maturata della commissione mandataria ammonta a euro 346,50 e, in considerazione della detrazione in sede di conteggio estintivo di euro 346,50 nulla è dovuto per tale voce di costo; la quota non maturata della provvigione intermediario è pari a 1.091,48.

In difetto di alcuna allegazione nel riscontro al reclamo dell'importo corrisposto per i premi assicurativi e di specifica contestazione del ricorrente sull'incasso di alcuna somma a tale titolo, anche le quote non maturate dei premi rischio vita (euro 437,72) e rischio impiego (euro 221,24) devono essere quantificate secondo il criterio del pro rata temporis e ammontano a euro 200,62 e 101,40.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro $(175,79 + 1.091,48 + 200,62 + 101,40 =)$ 1.569,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.569,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO